



C.F. e P.I. 00469890305

C.A.P. 33050

COMUNE DI PAVIA DI UDINE

PROVINCIA DI UDINE

Sede Uffici Municipali in Lauzacco – Piazza Julia n. 1

REGOLAMENTO

per

L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO

DELLE

COMMISSIONI CONSULTIVE

APPROVATO DAL:

C.C. con atto n. 50 del 30.09.2004

MODIFICATO DAL:

C.C. con atto n. 47 del 13.10.2014

MODIFICATO DAL:

C.C. con atto n. 10 del 16.03.2015

INDICE

Art. 1 - Commissioni consultive comunali	Pag.	1
Art. 2 - Composizione delle commissioni	"	1
Art. 3 - Funzionamento	"	1
Art. 4 - Finalità delle commissioni	"	2
Art. 5 - Limiti e prerogative	"	2
Art. 6 - Nomina delle commissioni	"	2
Art. 7 - Cessazione e surroga	"	3
Art. 8 - Durata in carica delle commissioni	"	3

Art. 1

Commissioni consultive comunali

1. Il Consiglio comunale istituisce commissioni consultive permanenti, per settori organici di materie. Le commissioni operano in autonomia formulando proposte all'Amministrazione comunale per i singoli settori di competenza.

2. Le commissioni comunali consultive permanenti sono istituite con riferimento ai seguenti settori:

- agricoltura
- commercio ed attività produttive
- sport
- cultura ed attività ricreative e delle pari opportunità fra uomo e donna
- socio - assistenziale e della libera età
- sicurezza e protezione sociale
- urbanistica

Art. 2

Composizione delle commissioni

1. Ciascuna Commissione è composta da un numero di membri compresi fra cinque e sette, nominati fra quelli designati da associazioni, gruppi formali o informali, ordini professionali afferenti alle materie di cui al precedente articolo 1 e da cittadini a livello comunale.

2. Ogni Commissione elegge nel proprio seno un presidente, un presidente supplente ed un segretario. Il presidente supplente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 3

Funzionamento

1. Ciascuna Commissione è convocata dal Presidente, di norma con cadenza bimestrale, anche su iniziativa di almeno quattro membri nel caso in cui sia composta da sette membri e da almeno tre nel caso in cui sia composta da cinque membri o su richiesta del Sindaco o dall'Assessore di riferimento.

2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è fatto pervenire a tutti i membri almeno sei giorni prima della seduta.

3. Il presidente può richiedere la presenza dell'assessore competente per materia, nonché il supporto, eventuale, del responsabile di settore.

4. E' fatto obbligo al segretario della commissione di comunicare tempestivamente all'Ufficio segreteria del Comune la data di convocazione della propria commissione.

5. Le commissioni non possono deliberare se non interviene almeno la metà più uno dei componenti.

6. La trattazione di ciascun argomento all'ordine del giorno si conclude, di norma, con una votazione. L'argomento è approvato con la metà più uno dei presenti.

7. Il segretario redige un verbale della seduta, contenente in modo sintetico i punti salienti della discussione. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario al termine di ogni seduta.

8. Copia del verbale deve essere consegnato dal segretario al Comune entro il terzo giorno successivo alla seduta.

9. Il Sindaco e/o l'Assessore di riferimento può assistere alle sedute delle Commissioni.

10. Le sedute delle commissioni sono pubbliche.

Art. 4

Finalità delle commissioni

1. Creare fra le componenti economiche, culturali, ricreative, sportive, socio - assistenziali e gli organi del Comune (Sindaco/Giunta/Consiglio) un punto di raccordo per stimolare e supportare l'Amministrazione comunale nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

2. Concorrere alla programmazione delle scelte amministrative in funzione delle reali ed effettive necessità dei settori rappresentati.

Art. 5

Limiti e prerogative

1. Ogni componente non può essere membro di più commissioni. Tutti i componenti sono tenuti ad uniformarsi al presente regolamento e ad operare secondo i principi che lo ispirano. La carica di membro della commissione non comporta alcuna indennità.

Art. 6

Nomina delle commissioni

1. La nomina di ciascuna commissione avviene in occasione di apposita seduta, convocata dal Sindaco entro tre mesi dall'inizio del mandato amministrativo, a cui sono invitate a partecipare tutte le associazioni interessate.

2. Le medesime associazioni designano i componenti in seno a ciascuna commissione, se necessario anche con apposita votazione.

3. Dell'esito della seduta viene redatto apposito verbale che dovrà essere inviato al Comune che con deliberazione giuntalesca prenderà formalmente atto della costituzione delle singole Commissioni.

Art. 7
Cessazione e surroga

1. In caso di cessazione dalla carica di un componente di commissione, per dimissioni o per altra causa, si procederà alla surroga con altro nominativo segnalato dalla associazione cui apparteneva il componente cessato.

2. Dopo tre assenze consecutive ingiustificate il componente della commissione è considerato decaduto e deve essere sostituito con la procedura di cui sopra. Il candidato decaduto non può essere riproposto per l'intero periodo amministrativo in nessuna commissione.

Art. 8
Durata in carica delle Commissioni

1. Le Commissioni comunali consultive durano in carica per lo stesso periodo del mandato elettorale del Consiglio comunale.

2. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio le commissioni decadono automaticamente.